

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	236
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	239
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. Testo unificato C. 2713 approvato dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	241

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	242
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	246
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo formulato dagli onorevoli Gozi, Farinone, Albonetti, Bindi, Castagnetti, Franceschini, Garavini, Losacco, Lucà, Luongo, Merloni, Pompili, Soro, Verini, Zampa</i>)	249
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	256
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	245

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblée avrà inizio a partire dal prossimo lunedì 15 marzo e che pertanto la XIV Commissione dovrebbe esprimersi al più tardi entro domani mattina, prima dell'inizio delle votazioni in Aula.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il decreto-legge n. 3/2010, approvato dal Senato il 24 febbraio 2010, intende porre rimedio alle situazioni di criticità di funzionamento del sistema elettrico nazionale in Sicilia e Sardegna. Tale necessità permarrà per almeno un triennio, fino all'apprestamento e all'entrata in operatività di nuove infrastrutture. Nei

piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale sono state infatti previste diverse infrastrutture a potenziamento dei collegamenti elettrici dalle due isole con il continente, ed a rinforzo delle linee elettriche di trasporto interne al territorio insulare: detti potenziamenti e rinforzi, per molteplici ragioni, non si sono ancora completati.

Il Senato, oltre a introdurre modifiche al testo originario, ha approvato ulteriori disposizioni che allargano il campo di intervento del provvedimento rispetto al tema dell'approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. La maggior parte di tali nuove disposizioni riguardano più in generale le opere relative alla rete elettrica di trasmissione nazionale e agli impianti di energia elettrica, mentre un'altra norma concerne gli incentivi per l'elettricità prodotta con impianti fotovoltaici.

L'articolo 1, comma 1, istituisce un servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica in Sardegna e in Sicilia, per il triennio 2010-2012, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nelle due isole. Il nuovo servizio per la sicurezza garantisce la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle isole maggiori secondo le istruzioni della società Terna Spa.

Il comma 2 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione delle condizioni del nuovo servizio per la sicurezza. A tal fine l'Autorità, sulla base di specifici principi e criteri stabiliti dalla disposizione in esame, emana propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico in qualità di organo che provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale.

Il comma 3 dispone che in ogni sito di consumo il servizio di cui all'articolo in esame può essere prestato solamente per quote di potenza non impegnate in qualsiasi altro servizio remunerato diretto alla sicurezza del sistema elettrico, ovvero in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.

Ai sensi del comma 3-bis, i soggetti che prestano il servizio di cui all'articolo in esame non possono inoltre avvalersi, per le

stesse quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/2009, volte a consentire l'esecuzione di eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica.

L'articolo 2 reca disposizioni volte a modificare il processo di estensione della capacità di interconnessione con l'estero previsto all'articolo 32 della legge n. 99/2009. Tali modifiche sono connesse con l'avvio del nuovo servizio per le isole maggiori, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, che implica un aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del prelievo dei clienti finali. Ai sensi del comma 1, il possibile incremento dell'interconnessione, determinato da Terna entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, non deve essere superiore a 500 MW.

Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma precedente, Terna organizzi le procedure concorsuali (ai sensi dei commi 3, 4, e 5 dell'articolo 32 della legge n. 99/2009) concernenti gli *interconnector* che realizzano l'estensione della capacità di interconnessione di cui allo stesso comma 1, nonché quelle quote di *interconnector* oggetto delle procedure già esperite e che non risultino finanziate, anche in seguito alla rinuncia dei soggetti investitori.

Il comma 3 stabilisce l'assegnazione prioritaria, nell'ambito delle procedure previste dal comma 2, ai quei soggetti che assumono impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete. In relazione a tale assegnazione prioritaria, Terna è chiamata a fissare i parametri in base a criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna stabilisce i requisiti per partecipare alle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 5, della legge n. 99/2009.

Il comma 3-bis dispone l'assegnazione prioritaria, nell'ambito delle procedure previste dal comma 2 relative alle quote di *interconnector* oggetto delle procedure già esperite e che non risultino finanziate

anche in seguito alla rinuncia dei soggetti investitori, ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna.

Il comma 4 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegui alle disposizioni del presente articolo le deliberazioni in materia.

L'articolo 2-bis prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio di trasmissione di elettricità quale attività di preminente interesse nazionale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale (individuata dal DM 25 giugno 1999) già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, e per le quali ad oggi non sia possibile accertare il titolo autorizzativo.

Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia ed in Sardegna, l'articolo 2-ter dispone che gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, vengano realizzati mediante la procedura semplificata prevista dall'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge 239/2003.

L'articolo 2-quater, attraverso alcune modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 239/2003, prevede che si possano realizzare mediante denuncia di inizio attività (cd. Dia) anche aumenti volumetrici degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici e delle relative varianti, ma nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 2-quinquies dispone la disapplicazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 400/1988 ai commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 78/2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia.

L'articolo 2-sexies dispone che le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, spettino a tutti i soggetti che, nel rispetto della pro-

cedura per l'accesso alle tariffe incentivanti prevista dallo stesso decreto, abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010, e abbiano inoltre provveduto all'invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l'ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010.

L'articolo 3 prevede che il decreto entri in vigore il 27 gennaio 2010, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Con riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea definisce la politica dell'Unione europea, nel quadro del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, come intesa, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell'energia; garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. L'articolo prosegue prevedendo che il Parlamento europeo e il Consiglio, con la procedura legislativa ordinaria stabiliscano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi sopra indicati. Queste misure non possono incidere comunque sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico. Il Consiglio delibera all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo se le misure in questione sono principalmente di natura fiscale.

Tenuto conto dei contenuti del provvedimento, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) pur sottolineando l'inadeguatezza dei tempi di esame a disposizione della Commissione, sottolinea il rilievo del decreto-legge, che affronta questioni importanti per la vita

quotidiana dei residenti nelle isole maggiori, diversamente da altre iniziative 'faraoniche', come il ponte sullo stretto di Messina, che non rispondono direttamente alle esigenze dei cittadini. Osserva peraltro che le criticità di funzionamento del sistema elettrico nazionale in Sicilia e Sardegna hanno radici lontane e che il provvedimento in oggetto tenta di porvi rimedio in una fase intermedia, in attesa della realizzazione di nuove infrastrutture, previste nei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale ma non ancora completate.

Evidenzia inoltre l'importanza della relazione tra Europa e singoli Stati membri in questo ambito, ricordando – come già messo in luce dal relatore – che l'articolo 194 del Trattato di Lisbona definisce la politica dell'Unione europea come intesa, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell'energia, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, a promuovere il risparmio energetico, nonché a promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. L'articolo prosegue prevedendo che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le misure necessarie per conseguire tali obiettivi. Queste misure non negano comunque il diritto di ogni Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico.

Per tali motivi preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento e la disponibilità, in via eccezionale, a procedere sin dalla seduta corrente alla votazione della proposta di parere.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata. Sottolinea quindi l'importanza che rivestono alcune opere – quale il ponte sullo stretto di Messina – per la qualità della vita dei cittadini meridionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

Testo unificato C. 2100 Damiano e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la XI Commissione Lavoro ha avviato l'esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 2100 e abbinate nella seduta del 9 febbraio 2010 e che in data 4 marzo 2010 la stessa Commissione ha adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Il progetto consta di 5 articoli che recano misure volte a garantire il sostegno del reddito e la tutela di determinate categorie di lavoratori.

L'articolo 1 introducendo 3 nuovi commi all'articolo 1 del decreto legislativo n. 80 del 1992, ha lo scopo di predisporre una forma di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi.

In particolare, si autorizza l'INPS, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, ad erogare ai lavoratori dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, una somma non superiore a 4 volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa nei 12 mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di seguito richiamato. Tale erogazione è prevista a valere sulle risorse del Fondo di garanzia sul TFR di cui alla L. 297/1982, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo. Si prevede inoltre che l'erogazione delle somme sopra indicate sia riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati con le parti sociali, ed

approvati con apposito decreto ministeriale. Si dispone quindi che, a seguito dell'erogazione delle somme, l'INPS subentri al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati.

L'articolo 2 prevede misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza. Più specificamente, si attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di svolgere, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio sullo stato di attuazione, per l'anno 2009 e per il primo semestre dell'anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Ricordo che tale disposizione prevede in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, in favore dei lavoratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (con esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR), l'erogazione di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro. All'esito di tale monitoraggio il ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può procedere alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento sopra indicato e all'eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto.

Inoltre, mediante un'interpretazione autentica, si rende applicabile l'articolo 2116 c.c. anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva. L'articolo 2116 c.c. prevede che le forme previdenziali ed assistenziali obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi dovuti, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute

a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

L'articolo 3 provvede a fornire alcune interpretazioni autentiche, limitatamente al biennio 2010-2011, in merito alla legislazione vigente in materia di specifici interventi di integrazione salariale. In particolare, in materia di cassa integrazione straordinaria, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 223/1991, si interpretano nel senso che può accedere alla CIGS, immediatamente dopo la cassa integrazione ordinaria e senza soluzione di continuità con quest'ultima, nel caso in cui essa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane, l'impresa che sia stata oggetto di un evento improvviso ed impreveduto, il quale abbia generato una crisi che, prolungandosi nel tempo, comporti ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali. Inoltre, ai fini del calcolo delle settimane effettivamente usufruite, i limiti massimi devono essere computati con riguardo alle singole giornate di sospensione del lavoro, anziché all'intera settimana di calendario. Tale disposizione avrà effetto anche per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

L'articolo 4 reca disposizioni inerenti agli elenchi nominativi trimestrali compilati dall'INPS che, sulla base dei modelli di dichiarazione della manodopera occupata presentati dai datori di lavoro, indicano le giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro dagli operai agricoli a tempo determinato, nonché degli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura.

L'articolo 5, infine, istituisce presso l'INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo. Il Fondo, alimentato esclusivamente dai contributi versati dalle imprese del settore, ha il compito di attuare specifici interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, situazioni di crisi,

riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o lavoro, favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione. L'istituzione del Fondo è demandata ad un apposito decreto ministeriale, nel quale saranno altresì disciplinate le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del Fondo, inclusa l'individuazione degli organi di amministrazione, in conformità con quanto previsto dal citato contratto collettivo.

Con riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (come modificato da ultimo dal Trattato di Lisbona) indica, tra gli obiettivi prioritari dell'Unione, la promozione del progresso economico e sociale ed un elevato livello di occupazione, in modo da pervenire ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile per tutti i paesi dell'UE. La politica sociale e per l'occupazione dell'Unione mira a promuovere l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, a garantire una protezione sociale adeguata, il dialogo con le parti sociali e lo sviluppo delle risorse umane, al fine di raggiungere un livello di occupazione elevato e duraturo. La nuova agenda sociale per il periodo 2006-2010 si colloca nel contesto della riaffermazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che, facendo seguito alla consultazione relativa al futuro della strategia di Lisbona dopo il 2010, avviata con la presentazione di un documento di lavoro (COM(2009)647) il 24 novembre 2009 e conclusasi il 15 gennaio 2010, e in vista del Consiglio europeo del 25-26 marzo, il 3 marzo 2010 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione « Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva » (COM(2009)647). Nel documento la Commissione delinea i settori di intervento, gli obiettivi e le modalità attuative della nuova strategia per la crescita e l'occupazione, sia a livello europeo sia a livello degli Stati membri. Con particolare

riferimento alla crescita inclusiva, la Commissione si adopererà per definire e attuare, insieme alle parti sociali, la seconda fase del programma « flessicurezza », per trovare il modo di gestire le transizioni economiche e innalzare i tassi di attività; da parte loro, gli Stati membri sono chiamati ad attuare i percorsi nazionali di flessicurezza, per ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, facilitando al tempo stesso un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.

Ricorda infine che il 16 ottobre 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora relativa all'applicazione della direttiva 1999/70/CE concernente l'accordo quadro stipulato tra la Confederazione europea dei sindacati (CES) e le due organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello europeo (UNICE e CEEP) sul lavoro a tempo determinato. La Commissione ritiene che le proroghe ripetute dei contratti di formazione non possono più continuare a presentare elementi di formazione; di conseguenza, ritiene che questi contratti vengano utilizzati per aggirare le disposizioni nazionali sui contratti a tempo determinato e in quanto tali non sono compatibili con le norme dell'accordo quadro europeo volte a prevenire l'abuso di contratti successivi a tempo determinato.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

Testo unificato C. 2713 approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci. (Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in oggetto, tenuto conto del suo indubbio rilievo sociale. Ricorda che si tratta di una proposta normativa di iniziativa della senatrice Bossoli, già approvata in sede deliberante dalla Commissione Lavoro del Senato.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 marzo 2010 — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi presso la XIV Commissione e presso le Commissioni Giustizia e Attività produttive, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra dettagliatamente.

Sandro GOZI (PD) preso atto della proposta di parere formulata dal relatore, formula una proposta di parere alternativo favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*), che reca la firma di tutti i deputati del Gruppo del PD in XIV Commissione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) si sofferma in primo luogo sull'osservazione recata alla lettera *i*) della proposta di parere del relatore, che propone di modificare nel senso di prevedere tout court la soppressione dell'articolo 73, al fine di garantire maggiore tutela ai consumatori. Evidenzia infatti che l'articolo 73 sopprime il ruolo per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare; ricorda in proposito che, nel 2000, il Governo spagnolo, dopo aver abolito il ruolo per tali categorie è dovuto tornare sui suoi passi, in considerazione dell'aumento spropositato delle truffe immobiliari.

Auspica quindi la possibilità di pervenire ad una sintesi tra la proposta di parere formulata dal relatore e le istanze avanzate dall'opposizione, pur rilevando che le numerose differenze tra le due posizioni rendono difficile una convergenza. Riterrebbe, in ogni caso, opportuno inserire nella proposta di parere del relatore, sotto forma di osservazione, la condizione formulata al punto 7) della proposta dell'opposizione, avente ad oggetto la disciplina applicabile ai lavoratori temporanei e distaccati.

Sandro GOZI (PD), nell'esprimere sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, anche ai fini di un chiarimento delle numerose questioni emerse, evidenzia come la differenza tra le due proposte di parere presentate non si limiti a singole divergenze ma risenta di una

diversa valutazione del provvedimento nel suo complesso. Sottolinea infatti come, a suo avviso, lo schema di decreto determini, in diversi ambiti, incertezze giuridiche, anche tenuto conto del fatto che alcuni dei criteri di delega recati dalla legge comunitaria per il 2008, come anche diverse disposizioni della direttiva 2006/123/CE non appaiono recepiti dal Governo. Inoltre, il Governo interviene, per un verso, introducendo alcune norme 'quadro', aventi portata generale, per altro verso detta discipline minute e specifiche solo per alcuni ambiti, lasciando indeterminata la definizione di altri settori. Ciò determina un intervento non coordinato e poco chiaro nel suo complesso, che rischia di determinare notevoli problemi interpretativi e applicativi. Cita, a titolo di esempio, la disciplina introdotta in ordine alle procedure autorizzatorie, che varia a seconda dei casi e non risulta pertanto in maniera univoca, per ciascun settore, quali procedure si semplificano e quali regimi autorizzatori si intendono mantenere. A conferma di tali lacune, che rendono incerta la portata effettiva del decreto legislativo, lo stesso relatore, nella proposta di parere formulata, chiede l'inserimento in alcune disposizioni di categorie ivi non contemplate.

Alla luce di questa situazione, e delle evidenti difficoltà del Governo — anche tenuto conto dei diversi interessi manifestati dalle differenti categorie — avrebbe fatto meglio a limitarsi in questa fase a definire norme che definissero il recepimento del quadro giuridico complessivo della direttiva servizi, individuando quindi principi di ordine generale, non connessi a specifiche categorie, che concernessero tutti i prestatori di servizi — è il caso, ad esempio, delle norme a tutela dei lavoratori più volte richiamate. Su tale ultimo punto, invece, lo schema di decreto lascia margini di incertezza interpretativa, laddove i principi e criteri direttivi specificati dalla legge comunitaria per il 2008 prevedevano che fosse garantita l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi tratta-

menti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente. Analogamente, come già ricordato, lo schema di decreto non reca un elenco dei settori ai quali si applica la procedura della d.i.a. e quelli invece soggetti ad autorizzazione, laddove sarebbe stato certamente preferibile limitarsi a definire principi generali.

Un altro ambito disciplinato in modo incerto appare quello dello Sportello Unico; ricorda infatti che il regolamento di riordino dello Sportello unico previsto nell'articolo 38 non è stato ancora emanato e quindi l'applicazione della norma risulta condizionata dall'assenza della disciplina attuativa. Inoltre, sempre in relazione allo Sportello unico si rileva una lacuna nella documentazione che i prestatori di servizi devono fornire all'amministrazione nazionale relativa alle condizioni contrattuali dei lavoratori impiegati. Di fronte a ispezioni nei luoghi di lavoro di prestatori di servizi non italiani si dovrebbe fare affidamento solo sulla collaborazione amministrativa tra autorità nazionali competenti, attraverso il sistema telematico di reciproca assistenza IMI (*internal market information*) il cui funzionamento potrebbe richiedere non poco tempo. In ogni caso il novero di informazioni necessarie e l'asimmetria delle norme giuslavoristiche tra i diversi paesi potrebbe causare lacune che favorirebbero il ricorso al lavoro nero di cittadini comunitari presenti in Italia che magari figurerebbero assunti nei paesi di provenienza.

Vi è poi la questione, che ha sollevato in più occasioni, riguardante l'articolo 3 dello schema di decreto, laddove appare opportuno sostituire le parole « associazioni caritative riconosciute come tali » con quelle di « ONLUS » in ragione del fatto che nel quadro giuridico nazionale non è chiaro che cosa debba intendersi per « associazioni caritative ».

Osserva quindi, in conclusione, che quelle esposte sono le motivazioni all'ori-

gine della proposta di parere alternativo formulato dal gruppo del PD, che pure, tiene a sottolineare, è una proposta di parere favorevole, con condizioni.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, si sofferma, come ha già sottolineato in passate occasioni, sulla complessità del provvedimento, riconducendo le disomogeneità certo presenti nello schema di decreto al senso di responsabilità del Governo, che ha tentato in tal modo di affrontare, ove possibile le specifiche questioni emerse, rimandando invece a successive norme, i temi ancora aperti e da definire.

Auspica tuttavia, tenuto conto della ragionevolezza delle posizioni espresse dal collega Gozi, che si possano esaminare punto per punto le questioni affrontate, onde pervenire ad una posizione il più possibile condivisa.

Ritiene, in primo luogo, condivisibili le proposte avanzate dall'onorevole Formicella, relative alla modifica dell'osservazione di cui alla lettera i), nel senso di invitare il Governo a valutare la possibilità di sopprimere l'articolo 73, nonché riguardante l'inserimento di una osservazione che, riprendendo quanto contenuto nella proposta di parere dell'opposizione, alla condizione 7), inviti il Governo a valutare l'opportunità di inserire, all'articolo 20, comma 2, il principio della « protezione sociale dei lavoratori » tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei. Sul punto aveva inteso, come dichiarato dal Ministro Ronchi nella seduta del 16 febbraio scorso, che gli articoli 20 e 23 dello schema di decreto legislativo non lasciavano margini di incertezza; ritiene tuttavia accoglibile, in ogni caso, tale precisazione.

Quanto poi al regime delle procedure autorizzatorie, tenuto conto delle diversità esistenti tra i diversi settori, valuta difficile un intervento – almeno sulla base delle proprie competenze tecniche – senza demolire il disegno normativo nel suo complesso.

Circa la questione delle società caritative, infine, ritiene condivisibile la richiesta

avanzata dal collega Gozi, nel senso di chiedere al Governo di valutare l'opportunità di una migliore formulazione dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, al fine di precisare meglio a quale fattispecie dell'ordinamento giuridico italiano corrispondano le « associazioni caritative riconosciute come tali ».

Nell'auspicio di aver risposto alle osservazioni del collega Gozi in misura soddisfacente, formula quindi, in conclusione, una nuova proposta di parere, con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Mario PESCANTE, *presidente*, invita i colleghi a valutare l'opportunità di rinviare alla giornata di domani il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire una compiuta valutazione della nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni DELL'ELCE (Pdl) ritiene che se vi è una intesa di massima tra i gruppi, si tratti unicamente di valutare le nuove osservazioni inserite nel parere e illustrate dal relatore.

Maurizio DEL TENNO (Pdl) riterrebbe anch'egli preferibile procedere alla votazione del parere già nella seduta odierna, anche tenuto conto dell'incerto andamento dei lavori parlamentari nella giornata di domani.

Sandro GOZI (PD) ritiene che si sia svolto in Commissione un lavoro estremamente proficuo e in tal senso il suo gruppo ha ritenuto di presentare una proposta di parere alternativo favorevole, poiché l'obiettivo generale della liberalizzazione dei servizi è condiviso. Avrebbe tuttavia ritenuto preferibile posticipare a domani la votazione delle proposte presentate, al fine di esaminarle con attenzione.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) nell'esprimere apprezzamento per la serietà e l'impegno manifestato dai colleghi dell'opposizione riterrebbe preferibile votare nella seduta odierna le proposte formu-

late, tenuto conto delle possibili difficoltà dei lavori della giornata di domani.

Mario PESCANTE, *presidente*, al fine di consentire una valutazione della nuova proposta di parere formulata dal relatore, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 15.55.

Sandro GOZI (PD) valutata attentamente la nuova proposta di parere formulata dal relatore, intende rivolgergli un ringraziamento per la disponibilità dimostrata e per le integrazioni accolte, che migliorano certamente il parere in esame. Deve tuttavia ribadire che il metodo seguito dal Governo nella predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame è fonte di incertezza e di dubbi interpretativi. Per tali motivi, e nella condivisione degli obiettivi sottesi alla proposta di parere del relatore, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore, rivolge i propri ringraziamenti al relatore e ai colleghi dell'opposizione per il lavoro svolto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) sottolinea la complessità del provvedimento e la vastità dei settori coinvolti. Nel condividere, in particolar modo, le osservazioni recate dal parere in ordine alla soppressione dell'articolo 73 e in materia di case da gioco, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 171 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi sul mercato interno;

considerato che:

il considerando 40 della direttiva 2006/123/CE individua tra i motivi imperativi di interesse generale esclusi dal campo di applicazione della direttiva anche la sicurezza stradale, che tuttavia non è citata dall'articolo 8, comma 1, lettera h) del provvedimento;

l'articolo 17 della direttiva 2006/123/CE individua tra le attività che possono derogare alla libera prestazione di servizi anche le attività di recupero giudiziario dei crediti mentre l'articolo 22 dello schema di decreto legislativo non richiama tale fattispecie;

l'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE prevede che gli Stati membri adottino misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, mentre il testo del provvedimento non reca alcuna attuazione di tale disposizione; risulta pertanto opportuno affidare ad appositi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi;

l'articolo 44 dello schema di decreto legislativo non appare riprodurre fedelmente l'articolo 3 della direttiva 2006/

123/CE; infatti l'articolo 44 stabilisce tra le altre cose che rimangono ferme le disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie, mentre l'articolo 3 della direttiva stabilisce la prevalenza della normativa comunitaria tout-court, e quindi anche della normativa che, risultando immediatamente applicabile, come i regolamenti, non necessita di attuazione nazionale;

rilevato altresì che:

l'articolo 1 comma 2 della direttiva 2006/123/CE stabilisce che la direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati e che lo schema di decreto legislativo in oggetto esclude espressamente, all'articolo 2, che le disposizioni ivi contenute si applichino « ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati (...) che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico »; potrebbe pertanto risultare opportuno includere tra i servizi esclusi, all'articolo 7, le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco;

l'articolo 8, comma 1, lettera m), dello schema di decreto legislativo rinvia per la definizione di professione regolamentata alla definizione contenuta nell'articolo 4, comma lettera a) del decreto legislativo n. 206 del 2007, la quale tuttavia non appare pienamente coerente con la definizione recata dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/

CE; in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2005/36/CE, a differenza della disposizione di attuazione nazionale sopra richiamata, definisce professioni regolamentate anche quelle che indirettamente siano subordinate, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative al possesso di determinate qualifiche professionali;

le disposizioni di cui agli articoli da 63 a 80 modificano la disciplina di esercizio di numerose attività professionali, quali la somministrazione di bevande (articolo 63); vendite presso il domicilio dei consumatori (articolo 68); diffusione della stampa quotidiana e periodica (articolo 71); attività di facchinaggio (articolo 72); attività di intermediazione commerciale e di affari (articolo 73); attività di acconciatore (articolo 77); estetista (articolo 78) e tintolavanderia (articolo 79); con riferimento a tali attività risulta opportuno contemperare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi con altri principi oggetto di tutela da parte del legislatore comunitario, come la tutela della salute, ovvero quella della libertà di informazione e la difesa dei consumatori;

con riferimento all'articolo 70 risulta opportuno includere anche altre fattispecie presenti nell'ordinamento penale italiano tra quelle che escludono dalla possibilità di esercizio dell'attività commerciale, quali misure di sicurezza non detentive; ciò al fine di garantire un pieno rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE, all'articolo 1, paragrafo 5, che prevede che la direttiva non incida sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 8, comma 1, lettera h), dopo le parole: « la sanità pubblica, » aggiungere le seguenti: « la sicurezza stradale »;

2) all'articolo 22, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« *d-bis*) alle attività di recupero giudiziario dei crediti »;

3) provveda il Governo a dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE, istituendo nuovi organismi indipendenti o affidando ad organismi esistenti (tra i quali si richiamano ACCREDIA ed UNI) compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi;

4) all'articolo 44 sostituire le parole: « e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni » con le seguenti: « e dalle normative comunitarie che disciplinano specifiche professioni »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 7, comma 1, lett. d), dopo le parole « case da gioco » le seguenti parole « nonché alle reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco »;

b) valuti il Governo l'opportunità di riformulare la definizione di professione regolamentata di cui all'articolo 8 in termini pienamente coerenti con il disposto della direttiva 2005/36/CE, richiamata pure dall'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE, anche prendendo in considerazione l'eventualità di successive modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2007;

c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 63 sulla somministrazione di alimenti e bevande alla luce degli indubbi motivi di tutela della salute che inducono ad una più attenta riflessione e necessitano di un più approfondito esame del settore ai fini del recepimento della normativa sui servizi del mercato interno;

d) con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, valuti il Governo l'opportunità di chiarire, ulteriormente, gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla

vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia;

e) con riferimento all'articolo 69 in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche tramite l'utilizzo di un posteggio, in considerazione della possibile applicazione in combinato disposto con l'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare, mediante apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nuovi criteri rispettosi della direttiva n. 2006/123/CE, che consentano un equilibrato contemperamento degli interessi pubblici e privati;

f) con riferimento all'articolo 70, comma 1, lett. e), valuti il Governo l'opportunità di inserire anche il caso in cui i soggetti si trovino sottoposti a misure di sicurezza non detentive, considerato che anche tali misure sono previste dall'ordinamento penale; nonché, al comma 3, valuti il Governo l'eventualità di prevedere esplicitamente la riabilitazione, considerato che, ai sensi delle norme vigenti, può essere ottenuta dopo tre anni e, pertanto, risulta più favorevole. Si segnala infine la necessità di rimodulare in modo corretto la numerazione dei commi dell'articolo;

g) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 71;

h) con riferimento all'articolo 72, valuti il Governo l'opportunità di enucleare, al fine di garantire maggiore chiarezza, anche gli articoli che regolamentano la dichiarazione di inizio di attività per l'attività di facchinaggio e non solo gli estremi delle leggi che vengono richiamate nel testo;

i) con riferimento all'articolo 73, valuti il Governo l'opportunità di chiarire, mediante adeguato raccordo e integrazione tra le norme, il rapporto tra lo stesso articolo e le disposizioni della legge n. 39 del 1989, per le parti non interessate dall'abrogazione del ruolo, anche ai fini della vigenza della relativa disciplina sanzionatoria. Valuti il Governo, altresì, l'op-

portunità di chiarire se continuano ad applicarsi, in materia di attività di agente di affari, le attuali discipline previste dalla legislazione vigente e, in particolare, quelle relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

l) in via generale, con riferimento agli articoli 73, 74, 75 e 76, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i richiami al ruolo contenuti nelle leggi che disciplinano le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere devono intendersi riferiti a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

m) con riferimento alle attività di acconciatore (articolo 77), estetista (articolo 78), tintolavanderia (articolo 79), valuti il Governo l'opportunità di utilizzare, quale modalità per l'esercizio delle attività, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 (cd. «d.i.a. immediata») al fine di favorire una maggior semplificazione delle procedure amministrative rispetto a quelle attualmente previste dalle legislazioni regionali;

n) con riferimento all'articolo 80, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine maggiore per l'emissione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli. Valuti, altresì, il Governo l'opportunità di inserire idonei meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire una rapida messa a disposizione dell'utenza della nuova piattaforma informatica che sostituisce i ruoli soppressi.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO FORMULATO DAGLI ONOREVOLI GOZI, FARINONE, ALBONETTI, BINDI, CASTAGNETTI, FRANCESCHINI, GARAVINI, LOSACCO, LUCÀ, LUONGO, MERLONI, POMPILI, SORO, VERINI, ZAMPA

La Commissione XIV (politiche dell'Unione europea);

esaminato, ai sensi dell'articolo 126, comma 2 del regolamento della Camera, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, autorizzato ai sensi dell'articolo 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008);

considerati i principi ed i criteri direttivi specificati nella delega di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) con cui è stato disposto che il Governo nella redazione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE sia tenuto a seguire, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi:

1. promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche (articolo 41, c.1, lett. b);

2. definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione (articolo 41, c.1, lett. d);

3. prevedere un allegato al decreto di recepimento che elenchi i regimi autorizzatori che si intende mantenere perché ricorrono specifici presupposti di necessità (articolo 41, c.1, lett. e);

4. individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio (articolo 41, c.1, lett. i);

5. garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente (articolo 41, c.1, lett. s);

considerati i principi ed i criteri direttivi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare:

1. il considerando 7 della direttiva 2006/123/CE in cui si afferma che la direttiva « istituisce un quadro giuridico generale » (...) che « si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione (..) grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i

sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi »;

2. l'articolo 39 della direttiva 2006/123/CE che introduce un meccanismo di valutazione reciproca tra gli stati membri e la Commissione europea in cui risulta basilare il monitoraggio e l'elencazione dei regimi di autorizzazione esistenti nei vari stati membri al fine di valutarne i requisiti oggettivi e soggettivi per realizzare una normativa coordinata a livello nazionale indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi;

3. il considerando 17 in cui sia afferma che la « presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico » e che « i servizi di interesse generale (SIG) non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. » Pertanto è fondamentale che gli Stati membri nella titolarità della propria legislazione definiscano precisamente i Servizi di interesse generale al fine di tutelare aspetti fondamentali del nostro modello sociale;

4. nel medesimo considerando 17 si afferma che al contrario dei Servizi di interesse generale, i Servizi di interesse economico generale (SIEG) sono servizi che essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia per alcuni di essi la direttiva prevede la non applicazione (trasporti) mentre per altri prevede delle deroghe specifiche solo in relazione alla libera prestazione dei servizi. Anche in questo caso la definizione dei SIEG appare fondamentale. Infatti il considerando 70 afferma che « possono essere considerati SIEG solo i servizi la cui fornitura costituisca adempimento di una specifica missione d'interesse pubblico affidata al prestatore dallo Stato mediante atti la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e precisare la natura di tale specifica missione », mentre il considerando 72 afferma che sono correlati « ai compiti importanti relativi alla coesione sociale e territoriale »;

5. l'articolo 10 in cui viene sancito il principio della libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi prefigurando il superamento della pianificazione regionale;

6. il considerando 40 della direttiva in cui viene esplicitata la nozione di « motivi imperativi di interesse generale » elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato elencando quei motivi che rivestono un interesse generale e tra i quali sono ricompresi « la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori »;

7. l'articolo 6 in cui si afferma che « La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro »;

8. l'articolo 3 « Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario » in cui si afferma che in caso di conflitto tra le disposizioni della direttiva e determinati altri atti comunitari questi ultimi prevalgono. Tra di essi vi è la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 che prevede che i prestatori debbano conformarsi alle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nello stato membro in cui viene prestato il servizio.

9. l'articolo 26 della direttiva recante « Politica in materia di qualità dei servizi » in cui si prevede che gli stati membri adottino misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori di servizi a garantire volontariamente la qualità del servizio reso mediante certificazione da parte di un organismo indipendente o accreditato o con ricorso a carte di qualità o marchi predisposti da ordini professionali a livello comunitario;

10. l'articolo 25, recante la disciplina sullo Sportello Unico quale interlocutore unico per espletare le procedure e le formalità necessarie allo svolgimento delle attività di servizi;

rilevato che lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, autorizzato ai sensi dell'articolo 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) presenta dei profili problematici in relazione alle tematiche illustrate nei precedenti punti A) e B) ed in particolare:

1. con riferimento all'elaborazione volontaria di codici di condotta e disciplinari e all'adozione di misure di accompagnamento per la qualità dei servizi, prevista sia tra i criteri della legge delega (articolo 41 L. 88/09) sia all'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE, lo schema di decreto legislativo non appare conforme in quanto non reca alcuna disposizione in materia;

2. con riferimento al processo di valutazione, consultazione ed armonizzazione della normativa nazionale e comunitaria e al meccanismo di valutazione reciproca di cui al considerando 7 ed all'articolo 39 della direttiva 2006/123/CE, il monitoraggio delle procedure autorizzatorie per il commercio a livello regionale risulta iniziato ma non concluso e questo implica una grande incertezza sulla modalità di applicazione regionale e locale delle previsioni della direttiva con probabili sfasature nel recepimento della direttiva. Infatti, anche alla luce di tali difficoltà la delega legislativa di cui all'articolo 41 della legge 88/09 ha indicato quale ulteriore criterio direttivo per il recepimento della delega quello di «definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione» della direttiva servizi. Lo schema di decreto non risulta conforme a tale criterio in quanto individua solo i settori esclusi e demanda ad un Decreto interministeriale l'individuazione di ulteriori settori che, a seguito di approfondimenti, saranno ulteriormente esclusi;

3. tale lacuna determina una grave opacità sulle concrete modalità applicative della direttiva servizi che, configurandosi

come quadro giuridico generale, ha solo il compito di definire la struttura e le regole dell'istituendo sistema dei servizi del mercato interno europeo. Allo stato membro compete invece definire nel dettaglio per ciascun settore che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva quali siano i servizi che ritiene di dover continuare a sottoporre a regime autorizzatorio e quali possono essere semplificati. In considerazione del mancato recepimento del criterio direttivo della delega e della mancata conclusione del monitoraggio delle procedure autorizzatorie per il commercio a livello regionale, sarebbe auspicabile che il Governo predisponesse un testo legislativo a parte, distinto dal recepimento del quadro giuridico generale della direttiva servizi, suddiviso per settori, in cui risulti in maniera univoca, per ciascun settore, quali procedure si semplificano e quali regimi autorizzatori si intendono mantenere;

4. inoltre, lo schema di decreto legislativo non recepisce nemmeno un altro criterio direttivo della legge delega, strettamente connesso al precedente, laddove si prevedeva «l'individuazione, in allegato al decreto di recepimento, di tutti i regimi autorizzatori che si intende mantenere». A riguardo si ribadisce quanto affermato al punto 3, ossia che lo schema di decreto recependo una direttiva «quadro» reca solo i principi generali attraverso cui effettuare, appunto in via di principio, una distinzione tra le attività che necessitano di autorizzazione e quelle per le quali è sufficiente la dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata che non costituisce regime autorizzatorio, senza fornire alcun elenco di quelle discipline o di quei settori in cui si intende mantenere un regime autorizzatorio;

5. lo schema di decreto legislativo non reca nessuna definizione dei Servizi di interesse generale laddove è fondamentale che vengano definiti con precisione nell'ambito del margine di manovra consentito dalla direttiva alla luce del valore sociale di tali servizi;

6. allo stesso modo manca una precisa definizione di Servizi di interesse

economico generale ed anche in questo caso sarebbe opportuno precisare in maniera più dettagliata possibile il perimetro di tali servizi compresi nell'ambito di applicazione della direttiva ma sottoposti a regimi derogatori;

7. in relazione all'articolo 10 nonostante si possa concordare in senso generale con il principio ivi recato per cui l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio non è soggetto ad autorizzazione salvo che in alcuni casi (la salvaguardia di alcune disposizioni come quelle in materia fiscale, sanitaria, ambientale i motivi imperativi di interesse generale e le deroghe specifiche in attuazione di norme comunitarie) è necessario considerare attentamente quale sarà l'impatto sulla normativa nazionale e soprattutto regionale in materia di pianificazione commerciale, in particolare per quanto riguarda le strutture di distribuzione medio-grandi;

8. lo schema di decreto legislativo non recepisce tra i motivi imperativi di interesse generale « la protezione sociale dei lavoratori » prevista nella direttiva;

9. sul tema del regime giuslavoristico applicabile ai dipendenti del prestatore di servizi comunitario che agisce in regime di libera prestazione di servizi lo schema di decreto fa salve le regole definite dalla direttiva del 1996 sul distacco dei lavoratori, prevedendo all'articolo 23 che a tali lavoratori si applichino, per il tempo della loro utilizzazione in Italia, le medesime condizioni contrattuali garantite al lavoratore italiano. Tuttavia l'articolo 20 introduce un'altra fattispecie di prestazione definita « temporanea », i cui prestatori sembrerebbero assoggettabili ai « requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia (..) in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente ». A riguardo bisognerebbe approfondire vari aspetti. Innanzitutto è necessario chiarire se la norma comporti anche la non applicazione del diritto giuslavoristico italiano in caso di

prestatore temporaneo o occasionale; in ogni caso è opportuno un approfondimento ulteriore dell'articolo 20 comma 2 che prefigura una « zona franca » per i prestatori occasionali e temporanei rispetto al sistema di regole e controlli delineato dalla direttiva e dal decreto di recepimento. Per tali ragioni risulta fondamentale definire la nozione di « temporaneo », in particolare qualora venisse confermata l'interpretazione che esclude tali soggetti dall'applicazione del diritto del lavoro italiano se non in casi specifici. È evidente altrimenti che a un prestatore di servizio che vicesse un appalto in Italia potrebbe convenire portare con sé « temporaneamente » (per quanto tempo?) e non distaccare i propri lavoratori. Sarebbe altresì opportuno inserire al comma 2 dell'articolo 20 tra le ragioni che determinano l'applicazione di regole nazionali anche quelle connesse alla tutela del lavoratore e alla protezione sociale del lavoratore. A riguardo la legge delega è molto chiara nei criteri direttivi disponendo che il decreto di recepimento deve « garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente »;

10. per quel che concerne lo Sportello Unico si rileva che l'articolo 25 si limita a ribadire e confermare quanto stabilito dall'articolo 38 del decreto-legge 112/2008 estendendo la competenza dello Sportello unico alle prestazioni di servizi oltre che alla realizzazione e trasformazione di impianti produttivi. Si rileva a riguardo che il regolamento di riordino dello Sportello unico previsto nel suddetto articolo 38 non è stato ancora emanato e quindi l'applicazione della norma risulta condizionata dall'assenza della disciplina attuativa. Si evidenzia come in mancanza di tale disciplina l'articolo 25 del decreto

legislativo introduce un'innovazione, prevedendo che laddove i comuni non istituiscano tale Sportello le relative funzioni siano surrogate dalle sole Camere di commercio in maniera automatica. Tale previsione risulta in contrasto con quanto stabilito alla lettera c), comma 3 dell'articolo 38 del D-L 112/08 in cui è previsto anche l'utilizzo delle agenzie per le imprese quali soggetti privati accreditati per l'attestazione della sussistenza di requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio di attività di impresa. Inoltre mentre la normativa del D-L 112/08 prevede che per il passaggio delle funzioni dello sportello unico dai comuni alle camere di commercio sia necessaria una delega espressa, lo schema di decreto lo rende automatico. A riguardo si segnala che nel decreto legislativo di riordino del funzionamento delle camere di commercio, di recente approvazione definitiva, non compare nessun riferimento specifico all'esercizio delle funzioni dello sportello unico.

11. sempre in relazione allo Sportello unico si rileva una lacuna nella documentazione che i prestatori di servizi devono fornire all'amministrazione nazionale relativa alle condizioni contrattuali dei lavoratori impiegati. Occorre che i prestatori di servizio comunitari comunichino alle autorità italiane, anche attraverso lo sportello unico, tra i documenti da presentare previsti all'articolo 25 e seguenti, il numero, le qualifiche, il tipo e le condizioni contrattuali dei lavoratori che svolgeranno in Italia la loro opera. Senza tale comunicazione si rivelerebbe difficoltoso verificare la corretta applicazione delle norme di diritto del lavoro ma soprattutto difendersi dal pericolo di ricorso al lavoro nero. Di fronte a ispezioni nei luoghi di lavoro di prestatori di servizi non italiani si dovrebbe fare affidamento solo sulla collaborazione amministrativa tra autorità nazionali competenti, attraverso il sistema telematico di reciproca assistenza IMI (internal market information) il cui funzionamento potrebbe richiedere non poco tempo. In ogni caso il

novero di informazioni necessarie e l'asimmetria delle norme giuslavoristiche tra i diversi paesi potrebbe causare lacune che favorirebbero il ricorso al lavoro nero di cittadini comunitari presenti in Italia che magari figurerebbero assunti nei paesi di provenienza;

considerato che il recepimento della direttiva 2006/123/CE al momento risulta effettuato solo in Spagna con una diversa modalità. Infatti la Spagna ha recepito la « direttiva quadro » 2006/123/CE con una « legge quadro » (Ley 17/2009) ed ha poi approvato la Ley 25/2009 di applicazione della « legge quadro » che contiene la modifica di oltre 40 leggi in diverse materie, tra cui procedimento amministrativo, tutela dei consumatori e utenti dei servizi, servizi professionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il Governo recepisca la direttiva servizi solo come una norma « quadro » e predisponga, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ulteriori testi normativi, suddivisi per settori, in cui risulti in maniera univoca, per ciascun settore, quali procedure si semplificano e quali regimi autorizzatori si intendono mantenere sulla base di un accordo con la Conferenza Stato-Regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle medesime;

2) si dia attuazione a quanto disposto dall'articolo 41, comma 1, lettera d) e lettera e) della legge 88/09 al fine di definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo e al fine di predisporre un allegato in cui siano indicati con precisione i regimi autorizzatori che si intende mantenere perché ricorrono specifici presupposti di necessità;

3) il Governo dia completa attuazione all'articolo 26 della direttiva, prevedendone il recepimento nel decreto legislativo al fine di incoraggiare i prestatori a ga-

rantire volontariamente la qualità dei servizi facendo certificare o valutare la loro attività da organismi indipendenti o accreditati e promuovendo l'elaborazione di carte di qualità, anche a livello comunitario;

4) si inserisca nello schema di decreto legislativo una chiara definizione dei Servizi di interesse generale (SIG) e di Servizi di interesse economico generale (SIEG) al fine di precisare il più possibile i casi di esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva o di deroga, utilizzando il margine di manovra consentito dalla direttiva alla luce del valore sociale ed economico di tali servizi;

5) all'articolo 3 dello schema di decreto si sostituiscano le parole « associazioni caritative riconosciute come tali » con le seguenti: « ONLUS » in ragione del fatto che nel quadro giuridico nazionale tali associazioni caritative sono denominate Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e disciplinate dal decreto legislativo 460/97;

6) all'articolo 8 comma 1, lettera h) si inserisca tra i motivi imperativi di interesse generale « la normativa urbanistica ed edilizia »;

7) si inserisca all'articolo 8 comma 1, lettera h) tra i motivi imperativi di interesse generale « la protezione sociale dei lavoratori » e, allo stesso modo si inserisca tale principio anche all'articolo 20, comma 2 tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei;

8) in relazione all'articolo 20 si chiarisca l'ambito di applicazione della norma in particolare per stabilire quanto segue: a) se la norma comporti anche la non applicazione del diritto giuslavoristico nazionale al ricorrere delle fattispecie ivi previste; b) se la norma prefigura una « zona franca » per i prestatori occasionali e temporanei rispetto al sistema di regole, controlli e requisiti delineato dalla direttiva e dal decreto di recepimento. In generale si definisca la nozione di « lavo-

ratore temporaneo » così come è definito a livello comunitario e nazionale la nozione di « lavoratore distaccato »;

9) si dia attuazione all'articolo 41, comma 1, lettera s) della legge n. 88 del 2009 garantendo l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;

10) all'articolo 25 del decreto legislativo si preveda il coordinamento con quanto disposto alla lettera c), comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 112/08 in cui è consentito anche l'utilizzo delle agenzie per le imprese quali soggetti privati accreditati per l'attestazione della sussistenza di requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio di attività di impresa;

11) con riferimento all'articolo 26 del decreto legislativo, siano inserite, tra le informazioni cui i prestatori ed i destinatari hanno accesso attraverso lo sportello unico, anche quelle relative alla normativa legislativa e contrattuale del lavoro;

12) si sopprima l'articolo 63 sulla somministrazione di alimenti e bevande alla luce degli indubbi motivi di tutela della salute che inducono ad una più attenta riflessione e necessitano di un più approfondito esame del settore ai fini del recepimento della normativa sui servizi del mercato interno;

13) si sopprima l'articolo 71 (Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica);

14) all'articolo 69 sopprimere i commi 1 e 2 che prevedono l'estensione a società di capitali o cooperative dell'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche al fine di evitare che gruppi

economici con rilevanti disponibilità di capitali possano falsare totalmente l'essenza di tale esercizio connesso strutturalmente alle manifestazioni culturali sociali e storiche delle nostre città;

15) si subordini l'applicazione dell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo ad una preventiva ricognizione dei

settori interessati al fine di evitare pesanti ricadute economiche sugli stessi, accompagnando il passaggio dal sistema esistente a quello delineato nell'articolo 16 con norme transitorie di applicazione graduale con l'obiettivo di procedere ad una revisione normativa coordinata con le disposizioni legislative vigenti.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

considerato che:

il considerando 40 della direttiva 2006/123/CE individua tra i motivi imperativi di interesse generale esclusi dal campo di applicazione della direttiva anche la sicurezza stradale, che tuttavia non è citata dall'articolo 8, comma 1, lettera h) del provvedimento;

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo fa riferimento alla fattispecie delle « associazioni caritative riconosciute come tali » che non appare riconducibile a realtà giuridiche presenti nell'ordinamento italiano;

l'articolo 17 della direttiva 2006/123/CE individua tra le attività che possono derogare alla libera prestazione di servizi anche le attività di recupero giudiziario dei crediti mentre l'articolo 22 dello schema di decreto legislativo non richiama tale fattispecie;

l'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE prevede che gli Stati membri adottino misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, mentre il testo del provvedimento non reca alcuna attuazione di tale disposizione; risulta pertanto opportuno affidare ad ap-

positi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi;

l'articolo 44 dello schema di decreto legislativo non appare riprodurre fedelmente l'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE; infatti l'articolo 44 stabilisce tra le altre cose che rimangono ferme le disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie, mentre l'articolo 3 della direttiva stabilisce la prevalenza della normativa comunitaria tout-court, e quindi anche della normativa che, risultando immediatamente applicabile, come i regolamenti, non necessita di attuazione nazionale;

rilevato altresì che:

l'articolo 1 comma 2 della direttiva 2006/123/CE stabilisce che la direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati e che lo schema di decreto legislativo in oggetto esclude espressamente, all'articolo 2, che le disposizioni ivi contenute si applichino « ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati (...) che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico »; potrebbe pertanto risultare opportuno includere tra i servizi esclusi, all'articolo 7, le reti di acquisizione del gettito;

l'articolo 8, comma 1, lettera m), dello schema di decreto legislativo rinvia per la definizione di professione regolamentata alla definizione contenuta nell'ar-

articolo 4, comma lettera a) del decreto legislativo n. 206 del 2007, la quale tuttavia non appare pienamente coerente con la definizione recata dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE; in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2005/36/CE, a differenza della disposizione di attuazione nazionale sopra richiamata, definisce professioni regolamentate anche quelle che indirettamente siano subordinate, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative al possesso di determinate qualifiche professionali;

risulta opportuno inserire, all'articolo 20, comma 2, dello schema di decreto legislativo, il principio della protezione sociale dei lavoratori, tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei;

le disposizioni di cui agli articoli da 63 a 80 modificano la disciplina di esercizio di numerose attività professionali, quali la somministrazione di bevande (articolo 63); vendite presso il domicilio dei consumatori (articolo 68); diffusione della stampa quotidiana e periodica (articolo 71); attività di facchinaggio (articolo 72); attività di intermediazione commerciale e di affari (articolo 73); attività di acconciatore (articolo 77); estetista (articolo 78) e tintolavanderia (articolo 79); con riferimento a tali attività risulta opportuno temperare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi con altri principi oggetto di tutela da parte del legislatore comunitario, come la tutela della salute, ovvero quella della libertà di informazione e la difesa dei consumatori;

con riferimento all'articolo 70 risulta opportuno includere anche altre fattispecie presenti nell'ordinamento penale italiano tra quelle che escludono dalla possibilità di esercizio dell'attività commerciale, quali misure di sicurezza non detentive; ciò al fine di garantire un pieno rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE, all'articolo 1, paragrafo 5, che prevede che la direttiva non incida sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 8, comma 1, lettera h), dopo le parole: « la sanità pubblica, » aggiungere le seguenti: « la sicurezza stradale »;

2) all'articolo 22, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« *d-bis*) alle attività di recupero giudiziario dei crediti »;

3) provveda il Governo a dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE, istituendo nuovi organismi indipendenti o affidando ad organismi esistenti (tra i quali si richiamano ACCREDIA ed UNI) compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi;

4) all'articolo 44 sostituire le parole: « e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni » con le seguenti: « e dalle normative comunitarie che disciplinano specifiche professioni »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di una migliore formulazione dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, al fine di precisare meglio a quale fattispecie dell'ordinamento giuridico italiano corrispondano le « associazioni caritative riconosciute come tali »;

b) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 7, comma 1, lett. d), dopo le parole « case da gioco » le seguenti parole « nonché alle reti di acquisizione del gettito »;

c) valuti il Governo l'opportunità di riformulare la definizione di professione regolamentata di cui all'articolo 8 in termini pienamente coerenti con il disposto della direttiva 2005/36/CE, richiamata pure dall'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE, anche prendendo in considera-

zione l'eventualità di successive modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2007;

d) valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 20, comma 2, il principio della « protezione sociale dei lavoratori » tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei;

e) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 63 sulla somministrazione di alimenti e bevande alla luce degli indubbi motivi di tutela della salute che inducono ad una più attenta riflessione e necessitano di un più approfondito esame del settore ai fini del recepimento della normativa sui servizi del mercato interno;

f) con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, valuti il Governo l'opportunità di chiarire, ulteriormente, gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia;

g) con riferimento all'articolo 69 in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche tramite l'utilizzo di un posteggio, in considerazione della possibile applicazione in combinato disposto con l'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare, mediante apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nuovi criteri rispettosi della direttiva n. 2006/123/CE, che consentano un equilibrato contemperamento degli interessi pubblici e privati;

h) con riferimento all'articolo 70, comma 1, lett. e), valuti il Governo l'opportunità di inserire anche il caso in cui i soggetti si trovino sottoposti a misure di sicurezza non detentive, considerato che anche tali misure sono previste dall'ordinamento penale; nonché, al comma 3,

valuti il Governo l'eventualità di prevedere esplicitamente la riabilitazione, considerato che, ai sensi delle norme vigenti, può essere ottenuta dopo tre anni e, pertanto, risulta più favorevole. Si segnala infine la necessità di rimodulare in modo corretto la numerazione dei commi dell'articolo;

i) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 71;

l) con riferimento all'articolo 72, valuti il Governo l'opportunità di enucleare, al fine di garantire maggiore chiarezza, anche gli articoli che regolamentano la dichiarazione di inizio di attività per l'attività di facchinaggio e non solo gli estremi delle leggi che vengono richiamate nel testo;

m) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 73;

n) in via generale, con riferimento agli articoli 73, 74, 75 e 76, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i richiami al ruolo contenuti nelle leggi che disciplinano le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere devono intendersi riferiti a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

o) con riferimento alle attività di acconciatore (articolo 77), estetista (articolo 78), tintolavanderia (articolo 79), valuti il Governo l'opportunità di utilizzare, quale modalità per l'esercizio delle attività, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241 del 1990 (cd. « d.i.a. immediata ») al fine di favorire una maggior semplificazione delle procedure amministrative rispetto a quelle attualmente previste dalle legislazioni regionali;

p) con riferimento all'articolo 80, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine maggiore per l'emanazione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro

delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli. Valuti, altresì il Governo, l'opportunità di inserire idonei meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire una rapida messa a disposizione dell'utenza della nuova piattaforma informatica che sostituisce i ruoli soppressi.